



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 232/12

di iniziativa del Consigliere E. ALECCI recante:
"Istituzione del Servizio di psicologia scolastica"
relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	05/10/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	05/10/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 12/10/2023

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 232/XII pag. 3
"Istituzione del Servizio di psicologia scolastica"

Normativa citata

Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (art 31, comma 1) pag. 10
"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"

Legge 20 agosto 2019, n. 92 pag. 13
"Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica"

Normativa comparata

Legge regionale 17 agosto 2023, n. 34 - Abruzzo pag. 21
"Nuove disposizioni in materia di psicologia scolastica"

Legge regionale 18 luglio 2023, n. 17 - Campania pag. 25
"Istituzione del Servizio di psicologia scolastica"

Legge regionale n. 9 del 29 giugno 2023 - Piemonte pag. 29
"Istituzione del servizio di psicologia scolastica"

Legge Regionale 10 agosto 2022, n. 27 (agg. 2023) - Basilicata pag. 34
"ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA"

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 23 - Marche pag. 38
"Istituzione del Servizio di psicologia scolastica"



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Istituzione del Servizio di psicologia scolastica”

Ernesto Francesco Alecci

Proposta di Legge

“Istituzione del Servizio di psicologia scolastica”

Relazione illustrativa

Nel rispetto della suddivisione costituzionale delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia d'istruzione, si propone l'implementazione del servizio di supporto psicologico con l'istituzionalizzazione nelle scuole calabresi dello psicologo scolastico.

Il supporto psicologico attualmente è collegato ma non insito al sistema scolastico, configurandosi come un servizio ulteriore e ultroneo ad esso, mentre è uno strumento essenziale non solo per il successo formativo dei discenti ma per l'armonica formazione della loro personalità. In contesti di degrado e di deprivazione socio-economico-culturale il sostegno precoce alle famiglie e alla scuola si pone come indispensabile.

Già un documento della Task Force on Psychologists in The Educational System redatto nel 1998 dalla European Federation on Psychologists Associations faceva emergere la specificità dello psicologo che opera a scuola, sottolineando le peculiarità di questa professione rispetto ad altre figure che già lavorano nei contesti educativi. Tale documento evidenziava che le competenze dello psicologo possono essere particolarmente aderenti ed idonee alla complessità del sistema scolastico. La recente contingenza pandemica e l'uso precoce e non adeguato dei social network hanno favorito il diffondersi di vecchie e nuove patologie (es. hikikomori, crisi d'ansia e di depressione, aumento delle condotte autolesioniste, disturbi alimentari, crisi di panico). Dai recenti rapporti dell'American Academy of Pediatrics, dell'American Academy of Child and Adolescent Psychiatry e della Children's Hospital Association e dell'UNICEF si evince un quadro preoccupante circa la salute mentale dei giovani.

Ciò si traduce non solo in uno scarso rendimento scolastico ma anche nella mancanza di interessi culturali e di vita, nello scarso sviluppo dell'empatia che incide pericolosamente nella costruzione sociale del futuro cittadino. La famiglia, la scuola e le altre agenzie educative devono essere, dunque, supportate in un compito educativo sempre più arduo.

Si impone, dunque, la necessità di interventi legislativi che implementino servizi già esistenti nelle scuole ma meritevoli di una diversa strutturazione.

A seguito della pandemia, il problema del sostegno psicologico alla comunità scolastica ha suscitato maggiore attenzione: è stato stipulato un Protocollo tra il Ministero dell'Istruzione e l'Ordine Nazionale degli Psicologi, avente come finalità il *"supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19"* e *"per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"*. Sul piano economico, dopo un primo finanziamento nel 2020, l'art. 31 comma 1 del D.L. 41/2021 ha previsto l'incremento di 150 milioni di euro, nell'anno 2021, del Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche, incremento destinato,

però, ad assolvere non solo alla funzione di supporto e assistenza psicologica e/o pedagogica, ma anche all'acquisto di dispositivi per l'igiene individuale e degli ambienti, dispositivi di areazione e ventilazione, termo scanner, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, servizi medico-sanitari, servizio di sorveglianza sanitaria, dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento o altri bisogni educativi speciali. Di fatto, quindi, le scuole dovevano scegliere a quale urgenza dare risposta. La legge di bilancio 2022 ha invece previsto un incremento del fondo di funzionamento (20 milioni di euro per il 2022) specificatamente per l'assistenza psicologica.

Resta, tuttavia, il limite di tipologia di servizio offerto. Infatti, il Protocollo prevede un'encomiabile serie di finalità ma da realizzare con interventi non strutturali di professionisti selezionati a seguito di bando emanato dalle singole istituzioni, di fatto chiamati a svolgere un numero di ore fortemente inferiore al bisogno. A fronte degli obiettivi molto articolati, gli strumenti restano, dunque, disorganici e obsoleti, soprattutto se confrontati all'organizzazione del servizio in vari Paesi Europei dove il rapporto di lavoro con lo psicologo è di lavoro dipendente, strutturato e stabile (alle dipendenze dello Stato in Francia, Portogallo, Lussemburgo, Spagna e Irlanda, di enti locali in Spagna, Regno Unito, Svizzera). L'approvazione della presente proposta comporterebbe, dunque, un adeguamento del servizio scolastico regionale agli standard europei. Recentemente molte regioni si sono poste la necessità di normare la psicologia scolastica: dopo l'antesignano Abruzzo che già nel 2004 aveva affrontato il problema e che ormai è arrivato a rivedere la propria legge, si possono ricordare tra le altre la Basilicata, la Campania, le Marche, il Piemonte e, a livello nazionale, sono state recentemente presentate alcune proposte di legge. Si rinvengono, tuttavia, differenze sostanziali rispetto all'odierna proposta che si caratterizza per la promozione di una cultura della formazione che non ha paura di abbracciare a suo supporto le neuroscienze nella consapevolezza che le abilità sono strettamente collegate alle emozioni ed alle esperienze. Occorre abbandonare l'ottica di marginalità, di mero supporto, quasi come se la presenza di una figura professionale del genere rimanesse estranea alla funzione scolastica e garantirle, invece, pieno ingresso nell'alveo della comunità educante.

Questa è la vera novità della seguente proposta unitamente alla tipologia di attività conseguentemente richiesta al professionista. Le ore in cui le classi incontrano lo psicologo non vogliono in alcun modo rappresentare "una materia aggiuntiva" ma una modalità più pregnante e significativa per la realizzazione degli obiettivi psicopedagogici da conseguire. Solo nell'incontro con il gruppo classe e nell'organizzazione di attività ad hoc possono cogliersi le dinamiche esistenti tra allievi e l'eventuale emersione di comportamenti socialmente deprecabili o ricognitori di disagi individuali.

La previsione legislativa dovrebbe riguardare le scuole di ogni ordine e grado posto che sicuramente l'efficacia degli interventi è maggiore se questi sono effettuati molto precocemente.

Stante la riconosciuta necessaria sinergia tra famiglia e scuola, il servizio psicologico dovrebbe essere strutturato in modo da poter essere usufruito da tutta la comunità scolastica, compresi i genitori per la promozione delle competenze genitoriali e i docenti per i relativi disagi ma soprattutto per l'individuazione di strategie didattiche individualizzate ed idonee.

E' tuttavia indubitabile che i beneficiari primari del presente intervento regionale dovrebbero essere gli studenti per i quali si indicano gli obiettivi più urgenti perseguibili con l'inserimento di tale figura:

- precoce diagnosi dell'insorgenza di patologie psichiatriche/psicologiche e di disturbi del comportamento,
- diagnosi precoce degli abusi sui minori,
- diagnosi e contrasto alla tendenza a tutte le dipendenze patologiche,
- possibilità di realizzazione di una vera e propria "didattica delle emozioni" (capacità di controllo della rabbia e delle altre emozioni negative e capacità di sviluppo delle emozioni positive),
- individuazione delle cause della scarsa partecipazione, dell'insuccesso e della dispersione scolastica,
- ancora, preso atto che la Legge n. 92/2019 ha introdotto l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado, lo psicologo potrebbe collaborare con il coordinatore della disciplina per la conoscenza e diffusione di buone pratiche sociali, con l'adozione di idonee strategie capaci di superare le difficoltà relazionali spesso degeneranti in violenze fisiche e psicologiche (in particolare bullismo e cyber bullismo).

E' importante per lo sviluppo di una personalità equilibrata che i ragazzi e i giovani sappiano orientarsi nella scelta del tipo di scuola (passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado) e successivamente del percorso professionale o universitario più confacente: il percorso psicologico della conoscenza di sé si configura come un necessario complemento alle informazioni sulle opportunità offerte dal contesto socio economico di riferimento.

La Regione e gli enti locali non possono rimanere indifferenti dinanzi all'emergere di esigenze collettive di così primario interesse, peraltro anche considerando che ogni investimento sul capitale umano comporta non solo un vantaggio per il singolo ma per l'intera collettività, sia in termini di sicurezza sociale sia di maggiore sviluppo economico.

La presente proposta di legge, snella nei contenuti e senza la pretesa di essere esaustiva, rappresenta un testo sul quale aprire una discussione in Commissione che, partendo dai Consiglieri regionali, si apra a tutti gli attori e ai destinatari del servizio.

L'articolo 1 prevede l'istituzione e le finalità del servizio di psicologia scolastica, l'art. 2 ne elenca i compiti e le attività. L'art. 3 prevede, tra l'altro, l'istituzione di un tavolo tecnico con il compito di elaborare le linee guida che saranno approvate dalla Giunta regionale e, infine, l'art. 4 contiene la norma finanziaria.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale quantificati in € 100.000,00 per le annualità 2024 e 2025 che prelevati dallo stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente di cui alla Missione 20 - Programma 03 del bilancio di previsione 2023 – 2025, saranno allocati nell'istituendo Fondo regionale per il Servizio di psicologia scolastica, la cui dotazione è stabilita in euro 100.000,00 a valere sulla Missione 4, Programma 6, Titolo 1

Per l'anno 2023, invece, non è indicata alcuna copertura finanziaria poiché le mensilità dell'anno corrente saranno necessarie per finalizzare l'iter legislativo

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene l'oggetto e la finalità della legge	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto elenca i compiti e le attività del Servizio	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto contiene le definizioni delle Linee guida	//	//	//
4	Comporta spese in quanto contiene la norma finanziaria per l'attuazione della legge	I	A	100.000,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

In assenza di oneri, non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli stessi.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale

Missione 20 programma 03 titolo 1		100.000,00	100.000,00	200.000,00
---	--	------------	------------	------------

Art. 1

(Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica)

1. La Regione Calabria, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle norme generali in materia d'istruzione, istituisce il Servizio di psicologia scolastica
2. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato a:
 - a) contribuire al perseguimento delle finalità educative e didattiche;
 - b) fornire supporto psicologico ai singoli membri della comunità scolastica;
 - c) favorire le relazioni sociali dei giovani allievi.
3. Il Servizio è destinato alle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie aventi sede nella Regione.

Art. 2

(Compiti e attività del Servizio di psicologia scolastica)

1. Il Servizio di psicologia scolastica, con riferimento al perseguimento delle finalità ex articolo 1 secondo comma lett. a), contribuisce al potenziamento delle seguenti attività:
 - incentivazione della collaborazione all'interno della scuola e tra la scuola e la famiglia;
 - promozione e programmazione di iniziative e studi riguardanti l'organizzazione del Servizio scolastico;
 - promozione di studi mirati non solo ad evitare il fenomeno della dispersione scolastica ma anche ad accompagnare i ragazzi e i giovani nella scelta del tipo di scuola (passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado) e successivamente del percorso professionale o universitario più confacente.
2. Il Servizio di psicologia scolastica, con riferimento all'articolo 1 secondo comma lett. b), contribuisce al potenziamento delle seguenti attività:
 - diagnosi precoce dell'insorgenza di patologie psichiatriche/psicologiche e di disturbi del comportamento;
 - diagnosi precoce degli abusi sui minori;
 - diagnosi e contrasto alla tendenza a tutte le dipendenze patologiche;
 - possibilità di realizzazione di una vera e propria "didattica delle emozioni" (capacità di controllo della rabbia e delle altre emozioni negative e capacità di sviluppo delle emozioni positive);
 - individuazione delle cause della scarsa partecipazione scolastica e degli strumenti di limitazione della dispersione scolastica.
3. Il Servizio di psicologia scolastica, con riferimento all'articolo 1 secondo comma lett. c), contribuisce al potenziamento delle seguenti attività:
 - integrazione di allievi con forme di svantaggio o difficoltà;
 - contrasto di ogni forma di razzismo e di discriminazione;
 - promozione di comportamenti socialmente virtuosi;
 - collaborazione con il coordinatore di educazione civica per la conoscenza e diffusione di buone pratiche sociali
 - adozione di idonee strategie capaci di superare le difficoltà relazionali spesso degeneranti in violenze fisiche e psicologiche (in particolare bullismo e cyber bullismo).
4. Il Servizio di psicologia scolastica opera in coordinamento con altri protocolli e progetti attivi, nonché con gli altri servizi territoriali e con i servizi specialistici, fatte salve le rispettive

competenze, provvedendo, in caso di necessità a informare le famiglie e i servizi pubblici territoriali competenti. Gli interventi di consulenza individuale sono realizzati per gli studenti e le studentesse minorenni su richiesta dei genitori e per gli studenti maggiorenni su propria richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati e a condizione che i genitori e gli studenti ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.

Art. 3
(Linee guida)

1. Presso il Dipartimento regionale Istruzione, formazione e pari opportunità, è istituito un tavolo tecnico per il Servizio di psicologia scolastica composto da:
 - a) l'Assessore all'Istruzione, che lo coordina;
 - b) l'Assessore alle Politiche sociali;
 - c) il Presidente della Commissione consiliare competente per materia;
 - d) il Direttore generale del Dipartimento Istruzione, formazione e pari opportunità;
 - e) il Direttore generale del Dipartimento Lavoro e Welfare;
 - f) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria (USR);
 - g) il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Calabria.
2. Il tavolo tecnico:
 - a) elabora le linee guida per l'attuazione dei servizi di psicologia scolastica, individuando gli obiettivi psicoeducativi e le risorse necessarie e definisce le modalità di attuazione delle attività di cui all'art. 2;
 - b) definisce, promuove e monitora i servizi psicologici destinati alla scuola in ambito regionale.
3. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e i componenti restano in carica per la durata della legislatura.
4. Le linee guida, trasmesse dal tavolo tecnico, sono approvata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione del Fondo regionale per il Servizio di psicologia scolastica, la cui dotazione è stabilita in euro 100.000,00 a valere sulla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, per le annualità 204 e 2025 del bilancio di previsione 2023/2025, con riduzione di euro 100.000,00 dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20 - Programma 03 del bilancio di previsione 2023 - 2025.
2. Per gli esercizi successivi all'anno 2025, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2023 - 2025.

F.to Ernesto Francesco Alecci

**DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021 , n. 41**

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049)

Vigente al : 6-10-2023

Titolo V

Altre disposizioni urgenti

Art. 31

Misure per favorire l'attivit  didattica e per il recupero delle competenze e della socialit  delle studentesse e degli studenti nell'emergenza da COVID-19.

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'[articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e' incrementato di 150 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento e' destinato per l'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche ed educative statali, di:

a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale, dell'aria e degli ambienti, nonche' di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche ed educative statali nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attivita' inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attivita' di tracciamento dei

contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;

d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

1-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli [articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#), e dei relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato [articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, anche attraverso il servizio di assistenza Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli anche informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi.

4. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, primo periodo, del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129](#), e secondo le indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.L. 26 NOVEMBRE 2021, N. 172, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA \[L. 21 GENNAIO 2022, N. 3\]\(#\)](#)**)).

6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche ed educative statali nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo

di attivita' volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attivita' per il recupero della socialita', della proattivita', della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'[articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440](#), e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale «Per la Scuola» 2014-2020, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.

6-bis. Per le finalita' di cui al comma 6 sono inoltre stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di attivita' volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire alla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

**LEGGE 20 agosto 2019 , n. 92**

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. (19G00105)

Vigente al : 6-10-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

Art. 2

Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica

1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e' istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della societa'. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia.

2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'[articolo 18, comma 1, lettera b\), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#), le parole: «di competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «di competenze civiche, linguistiche».

3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non puo' essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum.

4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' affidato, in contitolarita', a docenti sulla base del curriculum di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento e' affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

5. Per ciascuna classe e' individuato, tra i docenti a cui e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.

6. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62](#), e dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122](#). Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica.

7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, ne' ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

9. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico

successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'[articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonche' il comma 4 dell'articolo 2](#) e il [comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62](#).

9-bis. L'intervento previsto (***dal presente articolo***) non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'[articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107](#).

Art. 3

Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento

1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non gia' previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonche' con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identita', delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

f) educazione alla legalita' e al contrasto delle mafie;

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

h) formazione di base in materia di protezione civile.

2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

Art. 4

Costituzione e cittadinanza

1. A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica e' posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilita', della legalita', della partecipazione e della solidarieta'.

2. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale.

3. La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione e formazione, devono conseguire.

4. Con particolare riferimento agli [articoli 1](#) e [4 della Costituzione](#) possono essere promosse attivita' per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.

Art. 5

Educazione alla cittadinanza digitale

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, e' prevista l'educazione alla cittadinanza digitale.

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilita' e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualita' tenendo conto dell'eta' degli alunni e degli studenti:

a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilita' e l'affidabilita' delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;

b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;

c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunita' di crescita personale e di cittadinanza partecipativa

attraverso adeguate tecnologie digitali;

d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;

e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;

f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;

g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere se' e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.

3. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutare eventuali esigenze di aggiornamento, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca convoca almeno ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri di composizione e le modalità di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza designa un componente della Consulta.

5. La Consulta di cui al comma 3 presenta periodicamente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune.

6. La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con il tavolo tecnico istituito ai sensi dell'[articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71](#).

7. Per l'attività prestata nell'ambito della Consulta, ai suoi componenti non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi di spese.

Art. 6

Formazione dei docenti

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'[articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107](#), una quota parte pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Il Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all'[articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107](#), e' aggiornato al fine di comprendervi le attivita' di cui al primo periodo.

2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonche', in conformita' al principio di sussidiarieta' orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.

Art. 7

Scuola e famiglia

1. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249](#), estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al [regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297](#), sono abrogati.

Art. 8

Scuola e territorio

1. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra cui

la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3, comma 1, per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini del primo periodo.

2. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.

Art. 9

Albo delle buone pratiche di educazione civica

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Albo delle buone pratiche di educazione civica.

2. Nell'Albo sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche nonché accordi e protocolli sottoscritti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attuazione delle tematiche relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza.

Art. 10

Valorizzazione delle migliori esperienze

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice annualmente, con proprio decreto, per ogni ordine e grado di istruzione, un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, al fine di promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale.

Art. 11

Relazione alle Camere

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge, anche nella prospettiva dell'eventuale modifica dei quadri orari che aggiunga l'ora di insegnamento di educazione civica.

Art. 12

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 agosto 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

L.R. 17 agosto 2023, n. 34**Nuove disposizioni in materia di psicologia scolastica.**

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 92/3 del 3 agosto 2023](#), pubblicata nel BURA 18 agosto 2023, n. 130 Speciale ed entrata in vigore il 19 agosto 2023)

Testo vigente

(in vigore dal 19/08/2023)

Art. 1**(Istituzione e finalita' del Servizio di psicologia scolastica)**

1. La Regione Abruzzo istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attivita' psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.
2. Il Servizio di psicologia scolastica e' inteso come supporto a insegnanti, studenti, famiglie, dirigenti e personale ATA per il miglioramento della qualita' della vita e del lavoro in ambito scolastico e la promozione della salute e del benessere psicofisico.
3. Il Servizio di psicologia scolastica e' finalizzato a:
 - a) informare, orientare e sostenere docenti, genitori ed alunni, individualmente o in gruppo, preferenzialmente in termini di osservazione, per evitare l'individualizzazione dei fenomeni, in un'ottica sistemica del mondo scolastico;
 - b) individuare eventuali percorsi di sostegno, con prevenzione specifica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) con interventi tali da incidere sia sulle forme di potenziamento che di svantaggio;
 - c) promuovere una cultura della formazione psicologica;
 - d) programmare attivita' di formazione rivolta alle diverse aree del sistema scolastico;
 - e) promuovere le abilita' emotive, relazionali e cognitive di tutti gli attori della comunita' scolastica anche al fine di prevenire forme di disagio, bullismo e cyberbullismo e dipendenze;
 - f) intervenire, anche in collaborazione con equipe multidisciplinari, a supporto psicologico di situazioni di disturbo, di disagio psicosociale e di dispersione scolastica;
 - g) favorire ambienti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi;
 - h) favorire la cooperazione tra scuola e famiglie e tra scuola, comunita' locale, servizi sanitari e sociali;
 - i) promuovere l'integrazione nel rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose.
4. Il Servizio di psicologia scolastica puo' essere previsto, d'intesa con le istituzioni scolastiche, nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie del sistema scolastico regionale.
5. Lo psicologo scolastico, allo scopo di svolgere il progetto di psicologia scolastica affidatogli, puo' attivare rapporti di collaborazione con pedagogisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, nutrizionisti o altre figure professionali.

Art. 2**(Compiti ed attivita' del Servizio di psicologia scolastica)**

1. Il Servizio di psicologia scolastica svolge, d'intesa con le istituzioni scolastiche, le seguenti attivita':
 - a) interventi rivolti agli allievi: funzionamento di uno spazio di ascolto; attivita' di sostegno all'orientamento; sviluppo di competenze chiave sociali e civiche; sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo; sviluppo del senso di autostima e autoefficacia; contrasto a bullismo, cyberbullismo e diffusione delle dipendenze; prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica; iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza;
 - b) interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo: promozione e valorizzazione del ruolo e della professione; supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali (BES); sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe; collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture, promozione di competenze di gestione di gruppo e di decision making;
 - c) interventi rivolti alle famiglie: promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilita' educativa; sviluppo della collaborazione scuola-famiglia;
 - d) monitoraggio costante del clima organizzativo e della sua influenza sul benessere psicologico ai vari livelli dell'istituzione scolastica (alunni, docenti, personale, famiglie).
2. Gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono realizzati a condizione che i genitori ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.

Art. 3**(Criteri per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica)**

1. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di istruzione organizza il Servizio di psicologia scolastica, d'intesa con le ASL e le istituzioni scolastiche, e con il supporto tecnico e la collaborazione del Comitato tecnico scientifico di cui al comma 1 dell'articolo 4, nonche' dell'Ordine degli psicologi della Regione Abruzzo.

2. Il Servizio di psicologia scolastica e' composto da almeno 18 professionisti psicologi operanti sull'area regionale, con l'individuazione di Istituti capofila, in raccordo con la Dirigenza scolastica, docenti e famiglie anche in relazione alle esperienze pregresse messe in atto nel settore di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con l'Ordine degli Psicologi, presenta al Consiglio regionale una proposta di regolamento attuativo per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica.
4. Il regolamento di cui al comma 3 tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) organizzazione territoriale del Servizio;
 - b) realizzazione del Servizio tramite convenzioni tra psicologi con specifiche competenze, iscritti al relativo Ordine professionale, e reti di scuole che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente in materia; la durata di ciascuna convenzione non puo' essere inferiore all'anno scolastico.
5. Le scuole possono richiedere attivita' ulteriori rispetto a quelle convenzionate e programmate, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva.
6. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di istruzione pubblica, annualmente, l'elenco degli istituti scolastici in cui e' attivo il Servizio di psicologia scolastica.
7. Gli psicologi previsti alla lettera b) del comma 4 sono scelti tra quelli inseriti in un elenco predisposto dalla Giunta regionale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica che tenga conto dei seguenti titoli:
 - a) esperienze nel settore della psicologia scolastica;
 - b) esperienze nei servizi di consulenza psicologica dell'eta' evolutiva;
 - c) esperienze lavorative in enti pubblici o privati relative alla fascia dell'eta' evolutiva;
 - d) master o perfezionamento o dottorato di ricerca nei settori della psicologia scolastica e dell'eta' evolutiva;
 - e) attivita' di didattica in master o corsi di perfezionamento nei settori della psicologia scolastica e dell'eta' evolutiva o attivita' di ricerca e pubblicazioni nell'ambito della psicologia dell'eta' evolutiva;
 - f) scuola di specializzazione in Psicoterapia.

Art. 4

(Comitato Tecnico Scientifico per il Servizio di psicologia scolastica)

1. La Regione coordina ed assicura il monitoraggio e la diffusione del Servizio di psicologia scolastica.
2. Presso il Dipartimento regionale competente in materia di istruzione e' istituito il Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale, presieduto dal direttore della struttura medesima o suo delegato; il Comitato e' composto da:
 - a) un rappresentante di ciascuna ASL individuato dall'ASL medesima;
 - b) un rappresentante degli studenti designato dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti;
 - c) un rappresentante degli insegnanti designato dall'Ufficio scolastico regionale;
 - d) un rappresentante della dirigenza scolastica designato dall'Ufficio scolastico regionale;
 - e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo e ATA designato dall'Ufficio scolastico regionale;
 - f) un rappresentante degli educatori professionali designato dall'Ufficio scolastico regionale;
 - g) tre psicologi esperti in psicologia scolastica iscritti all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo designati dal Consiglio regionale dell'Ordine;
 - h) un dipendente in servizio presso il Dipartimento regionale competente in materia di istruzione, che assicura le funzioni di Segreteria del Comitato.
3. Le designazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Comitato e' costituito a seguito della designazione di almeno la meta' dei componenti.
4. Il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
5. Il Comitato si riunisce trimestralmente e quando se ne presenti la necessita'.
6. La partecipazione alle sedute del Comitato e' a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale; i componenti del Comitato restano in carica tre anni.
7. Il Comitato, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale, monitora le attivita' in corso nel territorio regionale finanziate con il protocollo tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi.

Art. 5

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalita' di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento della qualita' della vita e del lavoro in ambito scolastico e di promozione della salute e del benessere psicofisico.
2. Per la finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alla Commissione consiliare permanente competente per materia e al Comitato per la legislazione una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni relative all'anno scolastico appena concluso:
 - a) il numero complessivo degli istituti scolastici presenti nel territorio regionale che hanno previsto l'istituzione del Servizio di psicologia scolastica, suddivisi per tipologia (scuole primarie, secondarie di I e II grado, statali e

- paritarie);
- b) la tipologia di interventi;
 - c) il numero complessivo di utenti che si rivolgono al servizio differenziati per tipologia di interventi;
 - d) l'ammontare delle risorse stanziato nel periodo di riferimento con l'indicazione delle somme impegnate, liquidate ed erogate;
 - e) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione del servizio ed eventuali proposte circa i provvedimenti da adottare.
3. Il Comitato per la legislazione, ai sensi del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, esamina i contenuti della relazione inviata e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.
 4. La Commissione competente, tenuto conto della relazione presentata e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la legislazione, può mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio.
 5. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti, esito delle attività di cui ai commi 3 e 4.
 6. La Giunta regionale, con cadenza triennale, indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanità e all'Ordine degli psicologi per discutere anche gli esiti delle attività valutative di cui al presente articolo ed invia al Consiglio regionale la valutazione condivisa dei risultati conseguiti dal Servizio di psicologia scolastica e la proposta di eventuali provvedimenti da adottare, previa relazione del Comitato Tecnico Scientifico.
 7. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

Art. 6

(Servizio di psicologia a supporto degli studenti universitari)

1. Gli studenti iscritti nelle Università abruzzesi possono usufruire del Servizio di cui all'articolo 1 attivo presso gli istituti scolastici di cui all'articolo 3, comma 6.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 sono disciplinate le modalità di accesso al servizio di cui al comma 1.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 72.000,00 per l'anno 2023 ed in euro 300.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024-2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, capitolo 71660/1 "Istituzione del Servizio di Psicologia scolastica" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2023-2025, esercizi 2023, 2024 e 2025.
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata come segue:
 - a) esercizio 2023: con la seguente variazione al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023, in termini di competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 06, Titolo 1, capitolo 71660/1 "Istituzione del Servizio di Psicologia scolastica" per euro 72.000,00;
 - 2) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, capitolo 35026/4 (Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari) - C. Resp. DPB per euro 42.500,00;
 - 3) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 02, capitolo 31111/1 (Entrate da versamenti rilascio autorizzazioni materia paesaggistica) - C. Resp. DPC per euro 29.500,00.Le maggiori spese di cui al punto 1) sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui ai punti 2) e 3);
 - b) esercizi 2024 e 2025: si provvede ai sensi degli articoli [241](#) e [242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34](#) (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di emergenza sociale connesse all'epidemia da COVID-19) e successive modifiche, attraverso la riprogrammazione delle economie derivanti dall'utilizzo delle risorse a valere sulla sezione speciale 2 del PSC Abruzzo 2000- 2020, in conformità alle norme e procedure che regolano il fondo sviluppo e coesione.
3. La Giunta regionale e le relative strutture competenti provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti previsti al comma 2, lettere a) e b) per dare attuazione alla presente legge; l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lettera b) per le finalità ivi indicate è subordinato all'espletamento delle procedure di riprogrammazione; l'autorizzazione delle relative spese di cui al comma 2, lettera b) è consentita solo nei limiti delle risorse riprogrammate.
4. Per le annualità successive al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 8

(Norma abrogativa)

1. La [legge regionale 23 gennaio 2004, n. 3](#) (Istituzione del Servizio di psicologia scolastica) è abrogata.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Legge regionale 18 luglio 2023, n. 17.

“Istituzione del Servizio di psicologia scolastica”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica)

1. La Regione Campania istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.
2. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato a:
 - a) promuovere la salute e il benessere psicofisico di allievi, genitori, insegnanti, dirigenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) ed educativo nel contesto scolastico, e in particolare, attraverso un'azione strutturata e permanente svolta in un'ottica di servizio e non solo di consulenza, lavorando in stretta collaborazione con la scuola come sistema;
 - b) migliorare la vita scolastica, consolidare ed accrescere la qualità dei percorsi formativi scolastici, dei processi cognitivi, affettivi e sociali dell'individuo, sia nella dimensione dell'istruzione sia in quella educativa;
 - c) favorire l'adozione di efficaci stili educativi e di insegnamento, sia nel contesto della relazione docente-studente, sia in quello di socializzazione;
 - d) supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative;
 - e) programmare attività di formazione destinate alle diverse aree e componenti del sistema scolastico.
3. Possono usufruire del Servizio di psicologia scolastica le scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie del sistema scolastico regionale.

Art. 2

(Compiti ed attività del Servizio di psicologia scolastica)

1. Il Servizio di psicologia scolastica, in un'ottica sistemica-integrata, al fine di promuovere la salute e il benessere psico-sociale e di migliorare i contesti educativi, svolge le seguenti attività:
 - a) interventi rivolti agli allievi:
 - 1) attivazione e consolidamento degli sportelli di ascolto e consulenza;
 - 2) sostegno all'orientamento;
 - 3) sviluppo di competenze sociali e civiche;
 - 4) sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo-emotivo, relazionale;

- 5) interventi volti alla maturazione dell'alunno in formazione focalizzati sullo sviluppo del senso di autostima e autoefficacia, del senso di sé e dell'identità;
 - 6) contrasto al bullismo, al cyberbullismo e alla diffusione delle dipendenze;
 - 7) prevenzione e contrasto di comportamenti a rischio per la salute psicologica;
 - 8) prevenzione di fenomeni di dispersione scolastica;
- b) conduzione di screening per l'identificazione precoce di problematiche psicologiche:
- 1) disturbi alimentari, stati mentali a rischio psicosi, fobie sociali e altre forme psicopatologiche;
 - 2) prevenzione del burnout degli insegnanti, nonché dello stress lavoro correlato;
- c) interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo:
- 1) promozione e valorizzazione del ruolo e della professione;
 - 2) supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali (BES);
 - 3) sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe;
 - 4) collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture e promozione dell'inclusione;
 - 5) sostegno all'impiego delle nuove tecnologie e alla pianificazione dell'utilizzo delle stesse nei processi di insegnamento e apprendimento;
 - 6) sostegno nella gestione di problematiche organizzative e gestionali;
- d) interventi rivolti alle famiglie:
- 1) promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa;
 - 2) sviluppo della collaborazione scuola - famiglia.

2. Il Servizio di psicologia scolastica opera in coordinamento con altri protocolli e progetti attivi, nonché con gli altri servizi territoriali e con i servizi specialistici, fatte salve le rispettive competenze, provvedendo, in caso di necessità, ad attivare i servizi pubblici territoriali competenti.

Art. 3

(Cabina di regia per il Servizio di psicologia scolastica)

1. Presso la Direzione generale competente, è istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cabina di regia per il Servizio di psicologia scolastica.
2. La cabina di regia è composta da:
 - a) l'Assessore all'istruzione e alle politiche sociali;
 - b) il Presidente della Commissione consiliare competente per materia;
 - c) il Direttore generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili;
 - d) il Direttore Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema sanitario regionale;
 - e) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale (USR);
 - f) il Presidente dell'ordine degli psicologi della Regione Campania.
3. La cabina di regia:
 - a) elabora le linee guida per l'attuazione dei servizi di psicologia scolastica, individuando gli obiettivi psicoeducativi e le risorse necessarie e definisce le modalità di attuazione delle attività di cui all'articolo 2;
 - b) definisce, promuove e monitora i servizi psicologici destinati alla scuola nell'ambito regionale.
4. La partecipazione alle sedute della cabina di regia è a titolo gratuito e i componenti restano in carica per la durata della legislatura.

Art. 4

(Modalità di attuazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, a conclusione dei lavori della cabina di regia di cui all'articolo 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, approva, con apposita deliberazione, le linee guida per l'attuazione del Servizio di psicologia scolastica.

Art. 5

(Fase di sperimentazione)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, attiva una prima fase di sperimentazione del Servizio di psicologia scolastica, in coerenza alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di agevolare la formulazione delle linee guida di cui all'articolo 4.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, si provvede mediante l'istituzione del Fondo regionale per il Servizio di psicologia scolastica, la cui dotazione è stabilita in euro 300.000,00 a valere sulla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, per ogni singola annualità del bilancio di previsione 2023/2025, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Testo unificato ad iniziativa dei consiglieri regionali Carmela Fiola, Vittoria Lettieri, Tommaso Pellegrino, Vincenzo Alaia, Francesco Iovino e Vincenzo Santangelo.

Assegnato per l'esame alla VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali).

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 luglio 2023.

► Legge regionale n. 9 del 29 giugno 2023 (Vigente dal 14/07/2023)

Istituzione del servizio di psicologia scolastica.
(B.U. 29 giugno 2023, 4° suppl. al n. 26)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di istruzione, di cui all' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , nonché delle norme generali sull'istruzione di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione , sostiene lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti e delle studentesse, supporta le istituzioni scolastiche e le famiglie, previene e contrasta i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.

Art. 2.

(Istituzione del servizio di psicologia scolastica)

1. La Regione, nell'esercizio delle competenze e per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce il servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.

2. Il servizio di psicologia scolastica, di seguito Servizio, nell'ambito di protocolli e progetti scolastici, educativi e socioculturali, opera in coordinamento con gli interventi degli altri professionisti, nonché con i servizi territoriali e specialistici, fatte salve le rispettive competenze e, valutata la necessità, effettua l'invio ai servizi specialistici pubblici sanitari e sociali competenti.

3. Il Servizio è finalizzato alla promozione della salute e del benessere psicofisico di studenti e studentesse, genitori, insegnanti, dirigenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario ed educativo che opera nell'ambito scolastico e in particolare:

- a) contribuisce al miglioramento della qualità della vita scolastica;

- b)** consolida e accresce la qualità dei percorsi formativi scolastici, sia nella dimensione dell'istruzione sia in quella educativa;
 - c)** supporta le istituzioni scolastiche e le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative;
 - d)** programma attività di formazione rivolta alle diverse aree del sistema scolastico;
 - e)** collabora con il dirigente scolastico e gli insegnanti nelle attività di promozione della salute e dell'apprendimento;
 - f)** monitora il clima organizzativo del contesto scolastico.
- 4.** Il Servizio è previsto, d'intesa con le istituzioni scolastiche, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie del sistema scolastico regionale.
- 5.** Lo psicologo scolastico, nel rispetto della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), allo scopo di svolgere il progetto di psicologia scolastica affidatogli, può attivare rapporti di collaborazione con psicologi dei servizi autonomi di psicologia, medici, pedagogisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, nutrizionisti esperti di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o altre figure professionali delle aziende sanitarie regionali.

Art. 3.

(Attività del servizio di psicologia scolastica)

- 1.** Il Servizio svolge, d'intesa con le istituzioni scolastiche, le seguenti attività:
- a)** interventi rivolti agli studenti e alle studentesse quali il funzionamento dello sportello di ascolto, l'attività di sostegno all'orientamento, lo sviluppo di competenze trasversali sociali e civiche, il sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo e delle competenze relazionali, lo sviluppo del senso di autostima e autoefficacia, il contrasto al bullismo, cyberbullismo e diffusione delle dipendenze, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica, di situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, il contrasto al disagio relazionale e alle difficoltà di apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19, le iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza;
 - b)** interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo quali il sostegno, promozione e valorizzazione del ruolo e della professione, il supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali, il sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe, la collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture;
 - c)** interventi rivolti alle famiglie quali il sostegno, promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa, lo sviluppo della collaborazione scuola-famiglia, le iniziative di promozione del benessere e del pieno sviluppo della comunità scolastica;
 - d)** azioni trasversali di dialogo e raccordo tra le componenti scolastiche per favorire generali processi di inclusione e di incontro e valorizzazione delle diversità.
- 2.** Gli interventi di consulenza individuale agli studenti e alle studentesse sono realizzati a condizione che i genitori ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.

Art. 4.

(Organizzazione del servizio di psicologia scolastica)

- 1.** La Regione organizza il Servizio, d'intesa con le aziende sanitarie locali, gli enti socio-assistenziali, le istituzioni scolastiche, con il supporto tecnico e la collaborazione del Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale di cui all'articolo 6, nonché dell'Ordine degli psicologi del Piemonte.
- 2.** L'organizzazione del Servizio è definita con il regolamento regionale di cui all'articolo 5.

3. Le scuole possono attivare progetti ulteriori rispetto a quelli convenzionati e programmati dal Servizio, quali attività educative e socio-culturali assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva. I soggetti di riferimento di tali attività sono operatori, educatori, professionisti ed esperti in ambito educativo e socio-culturale.

Art. 5.

(Regolamento attuativo)

- 1.** La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari, approva il regolamento attuativo per l'organizzazione del Servizio.
- 2.** Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina:
 - a)** l'organizzazione territoriale del Servizio;
 - b)** la realizzazione del Servizio tramite convenzioni tra psicologi, con comprovata formazione specifica nell'ambito della psicologia scolastica, iscritti al relativo Ordine professionale e inseriti su base volontaria in un elenco meramente ricognitivo predisposto dalla Giunta regionale, e reti di scuole che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente in materia; la durata di ciascuna convenzione non può essere inferiore all'anno scolastico;
 - c)** la modalità di individuazione degli psicologi di cui alla lettera b);
 - d)** la previsione di una fase sperimentale del Servizio che comprenda adeguata valutazione di efficacia, di durata triennale.

Art. 6.

(Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale per il servizio di psicologia scolastica)

- 1.** Il Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale per il servizio di psicologia scolastica, di seguito Comitato, è istituito presso la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con funzioni di monitoraggio, indirizzo e coordinamento per la programmazione e attuazione degli interventi mirati a problematiche di natura educativa, sociale e sanitaria di cui all'articolo 1, al fine di garantire la piena realizzazione e sinergia degli interventi di competenza regionale degli assessorati e delle direzioni di riferimento competenti in materia. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina i componenti del Comitato che è coordinato e presieduto dal direttore della struttura regionale competente o da suo delegato.
- 2.** Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
 - a)** il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
 - b)** il direttore della struttura regionale competente in materia o suo delegato;
 - c)** l'assessore competente in materia di istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario o un suo delegato e gli assessori regionali competenti in materia di sanità e politiche sociali o loro delegati;
 - d)** l'assessore competente in materia di infanzia, genitorialità e ruolo della famiglia nelle politiche del bambino, politiche della casa, benessere animale, pari opportunità, personale ed organizzazione, affari legali e contenzioso o un suo delegato;
 - e)** un rappresentante della dirigenza scolastica designato dall'Ufficio scolastico regionale;
 - f)** un rappresentante del personale tecnico amministrativo e ATA designato dall'Ufficio scolastico regionale;
 - g)** un rappresentante dell'ordine degli psicologi designato dal Consiglio regionale dell'Ordine.
- 3.** Le designazioni indicate alle lettere e), f), g), del comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Comitato è costituito a seguito della designazione di almeno la metà dei componenti.

4. Il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
5. Il Comitato si riunisce semestralmente e quando se ne presenta la necessità.
6. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito e i componenti del Comitato restano in carica tre anni.
7. Il Comitato valuta, in accordo con l'Ordine degli psicologi, l'opportunità di programmare eventi formativi per sviluppare e consolidare buone prassi professionali del Servizio.

Art. 7.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno allo sviluppo e alla formazione della personalità degli studenti e delle studentesse, di supporto alle istituzioni scolastiche e alle famiglie, nonché di contrasto ai fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza triennale, indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanità e delle associazioni delle categorie interessate e invia una relazione alle commissioni consiliari competenti, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che contiene la valutazione dei risultati conseguiti dal Servizio e la proposta dei conseguenti provvedimenti da adottare, su proposta del Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale.
3. La relazione di cui al comma 2 contiene, inoltre, almeno le seguenti informazioni:
 - a) il numero complessivo degli istituti scolastici presenti nel territorio regionale che hanno previsto l'istituzione del Servizio, suddivisi per tipologia di ogni ordine e grado statali e paritarie;
 - b) un quadro dei soggetti beneficiari degli interventi, ordinati per tipologia di interventi di cui all'articolo 3, comma 1;
 - c) l'ammontare delle risorse stanziato nel periodo di riferimento con l'indicazione delle risorse stanziato ed utilizzate;
 - d) una descrizione delle modalità di funzionamento del Servizio, le eventuali criticità emerse, i correttivi messi in atto e le eventuali proposte.
4. Le relazioni presentate costituiscono la base informativa per valutare le modalità di rifinanziamento e eventuali modifiche alla legge.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.
6. Le relazioni presentate dalla Giunta regionale sono rese pubbliche.

Articolo 8.

(Norma finanziaria)

1. In fase di prima attuazione, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 sull'annualità 2023, 200.000,00 euro sull'annualità 2024 e 200.000,00 euro sull'annualità 2025, si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 giugno 2023

Alberto Cirio

Legge Regionale 10 agosto 2022, n. 27**ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA**

Bollettino Ufficiale n. 43 (Speciale) del 12 agosto 2022

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

Art. 1**Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica**

1. La Regione Basilicata istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative alle tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.

2. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato a:

- a) contribuire al miglioramento della vita scolastica;
- b) supportare le istituzioni scolastiche, gli studenti e le famiglie;
- c) migliorare la qualità dei servizi offerti alle istituzioni scolastiche;
- d) fronteggiare e prevenire fenomeni di insuccesso formativo, di abbandono, di dispersione scolastica, di bullismo, di vandalismo e di disagio giovanile.

Art. 2**Compiti ed attività del Servizio di psicologia scolastica**

1. Il Servizio di psicologia scolastica svolge le seguenti attività:

a) partecipazione alla conduzione ed alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche che riguardano l'organizzazione del servizio scolastico nel suo complesso o nei suoi settori organici incentivando lavori di equipe con il personale docente e favorire sinergie promuovendo la qualità del sistema psicoeducativo;

b) consulenze agli insegnanti sulle difficoltà educative che incontrano e sui segnali di disagio che rilevano, sui rapporti con i genitori, sulle possibili forme di collaborazione tra gli insegnanti stessi, nonché attività di affiancamento ai Consigli di classe o ai team di docenti delle scuole primarie nella definizione dei Piani Didattici Personalizzati compresa l'area dei Bisogni Educativi Speciali come da Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012;

c) informazioni e consulenze agli allievi, a livello di gruppo e a livello individuale, su temi come lo sviluppo fisico e psicologico, l'organizzazione efficace delle attività di studio in relazione

alla attività del tempo libero, i rapporti con i coetanei e con gli adulti, l'educazione sessuale, l'orientamento scolastico e professionale, le varie forme di dipendenza o di devianza, i modi adeguati di reagire all'insuccesso, la formazione del senso di identità e tutto ciò che attiene lo sviluppo della persona e dell'individuo nel suo complesso;

d) attività di formazione e di consulenza rivolta ai genitori, a livello di gruppo o individuale, riguardanti temi come la qualità delle relazioni con i figli e i rapporti con la scuola. L'intervento deve essere volto a mettere a disposizione dei genitori conoscenze che li pongano in grado di sviluppare in modo pieno, consapevole e positivamente efficace, la loro funzione educativa;

e) attività di consulenza e di formazione rivolta ai dirigenti scolastici e alla struttura amministrativa territoriale del sistema scolastico.

2. Gli interventi e le attività di consulenza sono effettuati, sin dall'inizio dell'anno scolastico, nel rispetto delle norme sulla privacy dell'individuo, con particolare riferimento ai minori.

3. Gli interventi collettivi sono realizzati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola.

4. Qualora dagli interventi individuali o collettivi ovvero dalle segnalazioni dei docenti emergano difficoltà che richiedono terapie specifiche, il servizio di psicologia scolastica fa riferimento ai servizi specialistici territoriali, fatte salve le rispettive competenze.

Art. 3

Criteri per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica

1. La Direzione regionale competente in materia, sovrintende il Servizio di psicologia scolastica del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 4, comma 2. (3)

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento attuativo per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica, previo parere della competente Commissione Consiliare Permanente.

3. Il regolamento attuativo organizza il Servizio di psicologia scolastica tenendo conto, tra gli altri, dei seguenti criteri:

a) organizzazione territoriale del Servizio, su base di ambito;

b) individuazione di reti di scuole sulla base della distribuzione territoriale, della tipologia di scuole, del numero di alunni;

c) l'istituzione ed aggiornamento annuale di un Elenco di psicologi con comprovata esperienza maturata nel settore e di associazioni tra professionisti composti da psicologi e altre figure professionali quale a titolo non esaustivo, pedagogisti e logopedisti. I professionisti, qualora previsto dalla normativa statale in materia di professioni sanitarie, devono esser iscritti ai relativi Ordini Professionali; (1)

d) realizzazione del servizio tramite convenzioni ai sensi della normativa vigente tra le reti di scuola che ne fanno richiesta ed i soggetti scelti attraverso procedure di evidenza pubblica

all'interno dell'Elenco di cui alla lettera c); la durata di ciascuna convenzione dovrà essere pari a quella dell'offerta formativa.

4. Le scuole possono richiedere, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria, attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate e programmate dal servizio provinciale, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva, nel rispetto delle norme di bilancio dello Stato. (2)

5. Il Servizio di psicologia scolastica opera in collegamento con servizi socio-sanitari territoriali ai sensi della legge n.328/2000 e legge regionale n. 4/2007, fatte salve le rispettive competenze nonché il sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni alla vita attiva di cui alla legge n. 30/2015.

Art. 4

Comitato Tecnico Scientifico per il Servizio di psicologia scolastica

1. La Regione coordina ed assicura il monitoraggio e la diffusione del Servizio di psicologia scolastica.

2. Presso la Direzione regionale competente in materia è istituito il Comitato Tecnico Scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale, presieduto dal Direttore Generale della Direzione regionale stessa o da un suo delegato. (4)

3. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) definire le linee guida del servizio di psicologia scolastica e redigere annualmente un piano degli interventi da realizzarsi sul territorio di competenza, anche sulla base di specifici progetti di intervento proposti dalle istituzioni scolastiche o da altri enti operanti nel settore della prevenzione del disagio giovanile e sulla base delle esigenze di interventi psico-socio-culturali, espresse dai giovani in età scolare, dagli operatori scolastici e dalle famiglie;

b) redigere la Carta dei servizi di psicologia scolastica, da diffondere nelle scuole di ogni ordine e grado e tramite le scuole, alle famiglie

c) curare il rapporto con gli altri servizi territoriali, con particolare riguardo al corretto esercizio delle attribuzioni nei casi di rispettiva competenza;

d) promuovere il Servizio di psicologia scolastica con incontri sul territorio e con attività di comunicazione.

4. Il Comitato è composto da:

a) il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato;

b) un rappresentante della dirigenza scolastica di primo grado designato dall'Ufficio Scolastico regionale;

c) un rappresentante della dirigenza scolastica di secondo grado designato dall'Ufficio Scolastico regionale;

- d) il Garante regionale dei diritti della persona;
- e) il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Basilicata o suo delegato;
- f) due esperti nel campo della Psicologia scolastica nominati dalla Giunta regionale;
- g) un dipendente regionale di categoria non inferiore alla D, in servizio presso la Direzione regionale competente in materia con funzioni di segretario del Comitato; (5)
- h) un rappresentante per ogni Azienda sanitaria territoriale.

5. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno. I membri del Comitato restano in carica tre anni ed hanno diritto esclusivamente al rimborso spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 in Euro 100.000,00 (centomila euro), si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 Programma 03 Titolo 1 del bilancio della Regione Basilicata che presenta sufficiente disponibilità.
2. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con legge di bilancio ed iscritto sul pertinente capitolo.

Art. 6

Pubblicazione

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

NOTE:

- (1) lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, L.R. 18 aprile 2023, n. 3;
- (2) comma così sostituito dall'art. 15, comma 2, L.R. 18 aprile 2023, n. 3;
- (3) comma così modificato dall'art. 15, comma 3, L.R. 18 aprile 2023, n. 3;
- (4) comma così modificato dall'art. 15, commi 3 e 4, L.R. 18 aprile 2023, n. 3;
- (5) lettera così modificata dall'art. 15, comma 4, L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 23

Titolo: Istituzione del Servizio di psicologia scolastica

Pubblicazione: [\(B.U. 12 agosto 2021, n. 63\)](#)

Stato: Vigente

Tema: [SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'](#)

Settore: [SANITA'](#)

Materia: [Disposizioni generali](#)

Sommario

[Art. 1 \(Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica\)](#)

[Art. 2 \(Compiti ed attività del Servizio di psicologia scolastica\)](#)

[Art. 3 \(Criteri per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica\)](#)

[Art. 4 \(Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica\)](#)

[Art. 5 \(Clausola valutativa\)](#)

[Art. 6 \(Fase di sperimentazione\)](#)

[Art. 7 \(Norma finanziaria\)](#)

Art. 1

(Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica)

1. La Regione istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.
2. Il Servizio di psicologia scolastica opera in coordinamento e collegamento con altri protocolli e progetti attivi, con gli interventi degli altri professionisti e dei CIC previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#) (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché con gli altri servizi territoriali e con i servizi specialistici, fatte salve le rispettive competenze, provvedendo, nel caso si presenti la necessità, ad effettuare invii ai servizi pubblici competenti.
3. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato alla promozione della salute e del benessere psicofisico di allievi, genitori, insegnanti, dirigenti, personale ATA ed educativo che opera nell'ambito scolastico, e in particolare:
 - a) contribuisce al miglioramento della vita scolastica;
 - b) consolida e accresce la qualità dei percorsi formativi scolastici, sia nella dimensione dell'istruzione sia in quella educativa;
 - c) supporta le istituzioni scolastiche e le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative;
 - d) programma attività di formazione rivolta alle diverse aree del sistema scolastico.
4. Il Servizio di psicologia scolastica può essere previsto, d'intesa con le istituzioni scolastiche, nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie del sistema scolastico regionale.
5. Lo psicologo scolastico, allo scopo di svolgere il progetto di psicologia scolastica affidatogli, può attivare rapporti di collaborazione con pedagogisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, nutrizionisti o altre figure professionali.

Art. 2

(Compiti ed attività del Servizio di psicologia scolastica)

1. Il Servizio di psicologia scolastica svolge, d'intesa con le istituzioni scolastiche, le seguenti attività:
 - a) interventi rivolti agli allievi: funzionamento sportello di ascolto; attività di sostegno all'orientamento; sviluppo di competenze chiave sociali e civiche; sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo; sviluppo del senso di autostima e autoefficacia; contrasto a bullismo, cyberbullismo e diffusione delle dipendenze; prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica; iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza.
 - b) interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo: promozione e valorizzazione del ruolo e della professione; supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali (BES); sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe; collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture;
 - c) interventi rivolti alle famiglie: promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa; sviluppo della collaborazione scuola-famiglia.
2. Gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono realizzati a condizione che i genitori ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.

Art. 3

(Criteri per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica)

1. La struttura regionale competente in materia di istruzione organizza il Servizio di psicologia scolastica, d'intesa con l'ASUR e le istituzioni scolastiche, e con il supporto tecnico e la collaborazione del Comitato tecnico scientifico di cui al comma 1 dell'articolo

4, nonché dell'Ordine degli psicologi della Regione Marche.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, adotta il regolamento attuativo per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica, sentito il parere della Commissione assembleare permanente competente in materia di Istruzione.

3. Il regolamento tiene conto dei seguenti criteri:

a) organizzazione territoriale del Servizio;

b) realizzazione del Servizio tramite convenzioni tra psicologi esperti in psicologia scolastica, iscritti al relativo Ordine professionale, e reti di scuole che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente in materia; la durata di ciascuna convenzione non può essere inferiore all'anno scolastico.

4. Gli psicologi previsti alla lettera b) del comma 3 sono scelti tra quelli inseriti in un elenco predisposto dalla Giunta regionale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

5. Le scuole possono richiedere attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate e programmate dal Servizio regionale, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva.

Art. 4

(Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di istruzione è istituito il Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale, presieduto dal dirigente della struttura medesima o suo delegato; il Comitato è composto da:

a) un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), individuato dall'ASUR medesima;

b) un rappresentante degli studenti designato dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti;

c) un rappresentante degli insegnanti designato dall'Ufficio scolastico regionale;

d) un rappresentante della dirigenza scolastica designato dall'Ufficio scolastico regionale;

e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo e ATA designato dall'Ufficio scolastico regionale;

f) un rappresentante degli educatori professionali designato dall'Ufficio scolastico regionale;

g) tre psicologi esperti in psicologia scolastica iscritti all'Ordine degli psicologi della Regione Marche designati dal Consiglio regionale dell'Ordine;

h) un dipendente in servizio presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, che assicura le funzioni di Segreteria del Comitato.

2. Le designazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta.

Decorso inutilmente tale termine il Comitato è costituito a seguito della designazione di almeno la metà dei componenti.

3. Il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

4. Il Comitato si riunisce semestralmente e quando se ne presenti la necessità.

5. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito; i componenti del Comitato restano in carica tre anni.

6. La Giunta regionale, con cadenza triennale, indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanità e delle associazioni delle categorie interessate e invia all'Assemblea legislativa regionale la valutazione dei risultati conseguiti dal Servizio di psicologia scolastica e la proposta dei conseguenti provvedimenti da adottare, previa relazione del Comitato tecnico scientifico.

Art. 5

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, nell'ambito della valutazione indicata al comma 6 dell'articolo 4, inerente i risultati conseguiti dal Servizio di psicologia scolastica, include una relazione nella quale sono inserite le seguenti informazioni:

a) il numero complessivo degli istituti scolastici presenti nel territorio regionale che hanno previsto l'istituzione del Servizio di psicologia scolastica, suddivisi per tipologia (scuole primarie, secondarie di I e II grado, statali e paritarie);

b) il numero complessivo di utenti che si rivolgono al servizio differenziati per tipologia di interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2;

c) l'ammontare delle risorse stanziati nel periodo di riferimento con l'indicazione delle somme impegnate, liquidate ed erogate;

d) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione del servizio ed eventuali proposte circa i provvedimenti da adottare.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste da questa legge. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 6

(Fase di sperimentazione)

1. Il Comitato di cui all'articolo 4, nel triennio di prima sperimentazione del Servizio di psicologia scolastica, valuta e seleziona annualmente alcuni dei progetti presentati dagli istituti scolastici.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 50.000,00; per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

2. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" e contestuale equivalente incremento degli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01

"Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido".

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.